

Allegato

Comune di Campogalliano

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Approvato con delibera di C. C. n. 19 del 30 marzo 2006

Modificato con delibera di C. C. n. 26 del 20 maggio 2008

Modificato con delibera di C.C. n. 52 del 28 novembre 2019

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 3 - Autorizzazione alla dispersione

Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 6 - Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

Art. 7 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari

Art. 8 - Tariffe

Art. 9 - Senso comunitario della morte

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Art. 11 - Imposta di bollo

Art. 12 - Informazione ai cittadini

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui:

- alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- alla Legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria);
- alla Direttiva della Giunta regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'ari 11 della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19;
- all'articolo 74 del DPR 396/2000;

Richiama altresì le norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R. D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. Cremazione di cadaveri.

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai sui famigliari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,

76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è rilasciata previa richiesta formale corredata da certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

2. Cremazione di resti mortali e di ossa.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, sulla base della autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono depositi i resti mortali e le ossa, previo consenso dei famigliari come indicati nel precedente punto 1. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di irreperibilità dei famigliari la cremazione è autorizzata dopo 30 giorni di pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio

Art. 3 - Autorizzazione alla dispersione

La dispersione totale delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto.

In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è di norma rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano. In alternativa, qualora sia previsto da previsioni normative dei rispettivi regolamenti o di fonte superiore, l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso o, per i cittadini della Regione Emilia-Romagna deceduti in altra Regione, da quello del comune di residenza anagrafica, in ogni caso previo rilascio di nulla-osta da parte del medesimo Ufficiale del Comune di Campogalliano.

La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato

Commento [u1]: Testo così modificato dalla delibera consiliare n. 52 del 28/11/2019. Il precedente testo era: "In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano"

civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La volontà del defunto può essere espressa attraverso:

- disposizione testamentaria,
- dichiarazione autografa,
- dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all'atto dell'iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri)
- altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali.

La volontà di dispersione delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo ove le ceneri sono disperse.

La richiesta deve essere corredata da:

- a) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- b) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

L'atto di autorizzazione deve indicare:

- a) la persona incaricata di eseguire la dispersione;
- b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri.
- c) Qualora la dispersione debba avvenire in territori demaniali fuori dai territori comunali, contenere anche l'autorizzazione al trasporto.

La dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o in mancanza, dal personale autorizzato del comune o delle imprese che esercitano attività funebre ai sensi dell'art.13 della L.R. n°19/04.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo.

Eseguita la dispersione l'urna cineraria è restituita, per essere avviata allo smaltimento, al personale comunale incaricato presso il cimitero nei tempi concordati.

Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione totale delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero del Capoluogo, denominata "Giardino della Rimembranza";
- b) in aree private poste al di fuori dei centri abitati, che deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non deve dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- c) in altre aree demaniali espressamente individuate con deliberazione della Giunta comunale.
- d) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990 (Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione).

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
 - la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;
- b) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del DPR 285/1990 (Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati).

c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 6;

L'urna cineraria deve avere un ingombro massimo pari ad un parallelepipedo di lato cm 30 x cm 30 x cm 30, deve essere opportunamente sigillata e riportare i dati anagrafici del defunto così da consentirne l'identificazione.

Art. 6 - Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa del defunto.

La volontà del defunto può essere espressa con le modalità riportate nel precedente articolo 3 commi 4 e 5 del presente regolamento.

La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 19/2004.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto manifestata con le modalità riportata nel comma 2.

I soggetti di cui al comma 2 presentano all'Ufficiale di Stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è

stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto.

Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Il Sindaco, o suo delegato, redige apposito verbale redatto in triplice esemplare dei quali:

- uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio;
- il secondo da colui che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione;
- il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e se del caso consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

E' possibile la rinuncia all'affidamento delle ceneri da parte dell'affidatario, indicato espressamente in vita dal defunto; in tale caso le ceneri devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale.

Nell'ipotesi in cui il defunto abbia indicato in vita genericamente l'affidamento alla famiglia, colui che è stato designato dalla maggioranza dei parenti di pari grado, può rinunciare all'affidamento delle ceneri ed esse devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale.

In entrambe le suddette ipotesi, in caso di decesso dell'affidatario le ceneri devono essere conferite al cimitero comunale.

Art. 7 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari

In caso di affidamento personale l'urna deve essere custodita in apposito manufatto chiudibile e garantito contro ogni profanazione. Il manufatto deve essere collocato in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 8 Tariffe

Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali rettifiche in caso di affidamento familiare, non sono dovuti diritti e tariffe di qualsiasi tipo e genere.

Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione,

traslazione di urne cinerarie, fornitura cippo comprensivo di targhetta, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute le apposite tariffe stabilite con separato atto di Giunta comunale.

Art. 9 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, i dati anagrafici del defunto possono essere iscritti in apposito spazio individuato all'interno del cimitero comunale con spese a carico dell'affidatario stesso.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Il Comune vigila attraverso il Servizio di Polizia Municipale e controlla anche periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa il cui importo varia da un minimo di 250,00 € ad un massimo di 9.300,00 €.

Art. 11 - Imposta di bollo

Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art. 12 - Informazione ai cittadini

Il Comune di Campogalliano promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni sono divulgate anche mediante il sito comunale. www.comune.campogalliano.mo.it.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio comunale: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per 15 giorni successivi alla esecutività della delibera.